



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 117

in data: 29.11.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 -
VERIFICA ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA -
AGGIORNAMENTO PER EXTRAIMPIEGO EX ART.1 COMMA 557
LEGGE N. 311/2004**

L'anno **duemilaventuno** addi **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **15,30** nella sala delle adunanze, nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento anticovid-19", previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Incarico	Presente/Assente
CERRI SANDRO	SINDACO	P
FIORINI ALBERTO	VICE SINDACO	P
SARPERI YURI	ASSESSORE	A

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. ANDREA MARTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CERRI SANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 – VERIFICA ECCEDENZE – DOTAZIONE ORGANICA – AGGIORNAMENTO PER EXTRAIMPIEGO EX ART.1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del Dlgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del Dlgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art.6 del Dlgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del Dlgs. n. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del Dlgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art.33 del Dlgs. n. 165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- *2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- *3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*
- In materia di dotazione organica l'art.6, comma3, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza

della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art.22, comma1, del Dlgs. n. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art.6-ter del Dlgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art.4, del Dlgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma6, del D.lgs. n. 165/2001 es.m.i. si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8 maggio 2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

Dato quindi atto che, in ossequio all'art.6 del Dlgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma2, ultimo periodo, del Dlgs. n. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente;

VISTA la Delibera di G.C. n. 58 del 28.07.2021 ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 – VERIFICA ECCEDEENZE – DOTAZIONE ORGANICA – AGGIORNAMENTO con cui, tra l'altro, si è prevista:

- l'attivazione di N. 1 rapporto di lavoro per N. 1 unità, Cat. C 5 – Agente di Polizia Locale – dipendente del Comune di Pomarance, a mezzo attività extra impiego ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004 per n. massimo 9 ore a cadenza settimanale, per n. 3 mesi, previo accordo con il Comune di appartenenza, salva prosecuzione ulteriore da concordare, per l'esigenza di avere personale con specifica professionalità a supporto nella gestione delle attività della funzione di cui trattasi specie in relazione all'incremento dei flussi turistici nel periodo estivo;

DATO ATTO CHE il suddetto rapporto è venuto a scadere in data 31/10/2021 e si pone l'esigenza di una nuova attivazione in relazione al presidio del territorio nel periodo natalizio anche in relazione all'esigenza di un rafforzamento dei controlli nel contesto di emergenza sanitaria da covid-19;

PRESO ATTO della disponibilità dell'interessato e dell'autorizzazione concessa dal Comune di Pomarance con deliberazione di GC n. 187/2021 fino al 31/12/2021;

Dato atto altresì che l'esigenza di un rafforzamento del presidio della Polizia Locale discende dalla cessazione a decorrere dal 1 luglio 2021 della relativa funzione in forma associata presso l'Unione dei Comuni di appartenenza, per cui il personale in forza all'Ente consta di n. 1 unità di cat. D, ispettore di Polizia Municipale, a fronte dell'impossibilità di procedere ad assunzioni di ruolo stante l'assenza di capacità assuntiva a tempo indeterminato;

Lavoro flessibile

per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art.11, comma 4-bis, del D.l.n. 90/2014 dispone *“4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

Vista la Deliberazione n. 2/2015 della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art.9, comma 28, del d.l. n.78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art.11, comma 4-bis, del d.l.90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art.1, l.n.296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;*

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del DL. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art.11, comma4-bis, delDL.n. 90/2014,e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la Deliberazione n. 23/2016 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall’art.9, comma28,del decreto-legge31maggio2010,n. 78, convertito dalla legge 30 luglio2010,n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art.1, comma 557, della legge 30 dicembre2004,n. 311,avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1,commi557e562,della legge27dicembre2006, n. 296.La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni?”*;

Richiamato il comma2, dell’articolo 36, del Dlgs. n.165/2001, come modificato dall’art.9del Dlgs. n. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Dato atto che il limite di spesa massima prevista per il lavoro flessibile di questo ente, ex art 9 comma 28 del DL. n. 78/2010, ammontante a € 37.539,59, a fronte del parziale utilizzo per le finalità di cui all’art. 20, comma 1 del Dlgs. n. 75/2017, è stabilmente decurtato di un importo pari a € 16.111,40, con conseguente rideterminazione del suddetto limite nell’importo massimo pari a € 21.428,19;

Dato atto che la spesa per il suddetto rapporto di extra impiego viene computato nella spesa del personale flessibile nel rispetto del limite ex art. 9, comma 28, del DL 78/2010;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 09/12/2020 ad oggetto PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 – VERIFICA ECCEDENZE – DOTAZIONE ORGANICA;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26/04/2021 di approvazione del Rendiconto di gestione anno 2020, sulla base della quale si procede agli aggiornamenti della programmazione assuntiva;

Preso quindi atto che la programmazione delle assunzioni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023;

Dato atto che in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art.33 del Dlgs n. 165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili di Area, depositate in atti;

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art.1, commi 819 e seguenti della Legge n. 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art.1, comma 557-*quater* della Legge n.296/2006, introdotto dall'art.3 del D.l. n. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
- l'ente ha adottato, con Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 18/01/2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021-2023;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione come da attestazioni dei responsabili di settore;
- l'ente ha predisposto il piano della performance e il piano degli obiettivi 2021-2023;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del D.l. n.66/2014 convertito nella Legge n.89/2014 di integrazione dell'art.9, comma 3-*bis*, del D.l.n.185/2008;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del Dlgs. n. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visto l'art.19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art.3, comma10-bis, primo periodo, del Dl. n. 90/2014, per cui i *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che il Revisore dei Conti accerterà la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente, in sede di rilascio del parere sull'approvazione del bilancio 2021/2023 e della nota di aggiornamento del D.U.P., di cui il presente atto costituisce parte integrante e allegato;

Visto il parere del Revisore dei Conti allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma1 del Dlgs. n.267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con votazione favorevole espressa all'unanimità in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) **Di approvare** l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023, prevedendo le seguenti assunzioni:
 - anno 2021:
 - attivazione N. 1 rapporto di lavoro per N. 1 unità, Cat. C 5 – Agente di Polizia Locale – dipendente del Comune di Pomarance, a mezzo attività extra impiego ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004 per n. massimo 9 ore a cadenza settimanale, per n. 1 mese (1-31 dicembre 2021), previo accordo con il Comune di appartenenza, salva prosecuzione ulteriore da concordare, per l'esigenza di avere personale con specifica professionalità a supporto nella gestione delle attività della funzione di cui trattasi specie in relazione all'incremento dei flussi turistici nel periodo natalizio, anche in relazione all'esigenza di un rafforzamento dei controlli nel contesto di emergenza sanitaria da covid-19;
- 3) **Di confermare** per il resto la citata deliberazione di GC n. 58 del 28.07.2021 ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 – VERIFICA ECCELENZE – DOTAZIONE ORGANICA – AGGIORNAMENTO

- 4) **Di dare atto** che l'attuale dotazione organica dell'ente è definita come da prospetto allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) **Di approvare** lo schema riassuntivo Allegato C) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale, nel quale si evince che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art.1 comma 557 della legge 296/2006.
- 6) **Di approvare** l'allegato D), riepilogativo della previsione spesa assunzioni personale tempo determinato anno 2021;
- 7) **Di dare atto** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale.
- 8) **Di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto. Qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione ed in particolar modo a seguito di collocamento in quiescenza del personale
- 9) **Di provvedere** ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art.6-ter comma 5 del d.lgs.165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*.
- 10) **Di informare** dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS.e la RSU.
- 11) **Di pubblicare** il presente Piano triennale dei Fabbisogni in “Amministrazione Trasparente” nell'ambito degli “obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.
- 12) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione resa nei modi di legge ai sensi dell'art. 134 comma 4 Dlgs. n.267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Ufficio Proponente: **UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE**

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 – VERIFICA ECCEDENZE – DOTAZIONE ORGANICA – AGGIORNAMENTO PER EXTRAIMPIEGO EX ART.1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004

* * * *

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i sottoscritti responsabili esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri:

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA- sotto il profilo della regolarità tecnica
esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data, 29.11.2021



IL RESPONSABILE
(Rossi Beatrice)

Beatrice Rossi

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il
profilo della regolarità contabile esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data, 29.11.2021



IL RAGIONIERE COMUNALE
(Rag. Rossi Beatrice)

Beatrice Rossi

Allegato lett. "A" all'atto di Giunta Comunale n. 117 del 29.11.2021

	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	728.665,69	636.136,49	636.136,49	636.136,49
Spese macroaggregato 103	7.980,00	900,00	900,00	900,00
Irap macroaggregato 102	48.401,16	38.600,00	38.600,00	38.600,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: Spese Straordinario Consult	5.390,79	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	790.437,64	675.636,49	675.636,49	675.636,49
(-) Componenti escluse (B)	177.751,91	205.379,36	205.379,36	205.379,36
(=) Componenti assoggettate al limite	612.685,73	470.257,13	470.257,13	470.257,13
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

VINCOLI ART. 9, C. 28 DL 78/2010	QUOTA UTILIZZATA PER ASSUNZIONE	RESIDUO
SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	CAT. B3 ai sensi del comma 3 art 20 dlgs 75/2017	
€ 37.539,59	€ 16.111,40	€ 21.428,19

ALLEGATO D

PREVISIONE SPESA ASSUNZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2021

DIPENDENTE	CAT.	SERVIZIO	PERIODO	COSTO
FARMACISTA	D1	100%	MAGGIO/AGOSTO	7.300,00
VIGILE	C5	9 ore Settimana	AGOSTO/OTTOBRE	1.800,00
VIGILE	C5	9 ore Settimana	DICEMBRE	600,00
		%		
		%		
TOTALE I				€ 9.700,00
SPESA TEMPO DETERMINATO 2009 € 37.539,59 – RIVALUTATA ANNO 2021 PARI A EURO 21.428,19				
DIFFERENZA DA UTILIZZARE / EURO 11.728,19.				

_Parere del Revisore Unico dei Conti

OGGETTO: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023. Verifica Eccedenze. Dotazione Organica.- AGGIORNAMENTO PER EXTRAIMPIEGO EX ART.1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004.

Il sottoscritto **Ciro Macchiaroli**, Revisore Unico del Comune di Montecatini Val di Cecina,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557, 557ter e 557 quater della Legge n. 296/2006,
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);
- il comma 479 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017);
- il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, che ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico sul Pubblico Impiego, intervenendo sul sistema di individuazione dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al duplice scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- il Decreto 8.05.2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Ministeriale 17 Marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"
- preso atto che:
- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

➤ l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023. Verifica Eccedenze. Dotazione Organica.- AGGIORNAMENTO PER EXTRAIMPIEGO EX ART.1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004."

Preso atto che l'Ente:

- ✓ ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ✓ ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- ✓ rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e 147 bis del Dlgs n. 267/2000,

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

esprime

parere favorevole in merito al contenuto della proposta di deliberazione della giunta sopra richiamata e

raccomanda

che nel corso dell'esecuzione del piano occupazionale venga effettuata una costante attenzione al monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di personale, con l'adozione, ove dovuta, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dei vincoli di bilancio.

Fucecchio, 28/11/2021

Il Revisore dei Conti
(Ciro Macchiaroli)
Ciro Macchiaroli

Delibera di G.C. n. 117 del 29.11.2021

IL PRESIDENTE
CERRI SANDRO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANDREA MARTELLI

L'addetto all'Albo ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 10 DIC 2021 al 25 DIC 2021

Montecatini V.C., 29 DIC 2021



Addetto all'Albo Pretorio
ALESSANDRA CAPPONI

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

a) è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10 DIC 2021 al 25 DIC 2021 e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Montecatini V.C., 29 DIC 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANDREA MARTELLI

b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000
n° 267

Montecatini V.C., 10 DIC 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANDREA MARTELLI